

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1595</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BASSANINI, RODOTÀ, GIOVANNINI, VISCO, BALBO CEC-  
CARELLI, FERRARA, CODRIGNANI, MANCUSO, COLUMBA,  
MASINA, MANNUZZU, BARBATO, ONORATO, NEBBIA,  
LEVI BALDINI, GUERZONI**

*Presentata il 17 aprile 1984*

Disciplina, ai sensi dell'articolo 77, ultimo comma, della Costituzione, dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10, non convertito in legge

ONOREVOLI COLLEGHI! — A norma dell'articolo 77 della Costituzione spetta « alle Camere regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti ». Nell'opinione pressoché unanime degli interpreti, tale disposizione implica che solo con legge formale, e non già con decreti governativi d'urgenza, possa disporsi la disciplina degli effetti prodotti dalle disposizioni dei decreti-legge non convertiti, le quali, in linea di principio, perdono efficacia fin dall'inizio. Del resto, oltre che dalla lettera dell'ultimo comma dell'articolo 77, questa conclusione

è suffragata da solidi elementi di interpretazione sistematica, confermati dalla esplicita qualificazione di « provvisorietà » che il secondo comma dell'articolo 77 attribuisce ai decreti-legge. Né sarebbe ammissibile riconoscere al Governo, cui è attribuito un potere legislativo del tutto eccezionale, la facoltà di prorogare nel tempo gli effetti di provvedimenti non convertiti, che come tali « perdono efficacia fin dall'inizio ». Coerente con questa interpretazione è la prassi parlamentare che registra numerosi casi di stralcio di disposizioni di sanatoria dal testo di de-

creti-legge governativi, con la loro contemporanea riformulazione in distinti articoli del disegno di legge di conversione.

In attuazione di questa disposizione costituzionale ci permettiamo dunque di sottoporre alla vostra approvazione, onorevoli colleghi, un provvedimento che disciplina i rapporti sorti sulla base del noto e controverso decreto sul costo del

lavoro, non convertito in legge. La restituzione delle quote di indennità di contingenza non corrisposte nei mesi di febbraio e marzo è opportunamente ripartita in quattro rate, per evitare effetti inflazionistici. Per l'inevitabile proroga della revisione generale del prontuario terapeutico, resa necessaria dall'inadempienza del Governo, è prevista l'idonea copertura finanziaria.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Le quote dell'indennità di contingenza e di indennità analoghe, per i lavoratori privati, e le quote della indennità integrativa speciale per i dipendenti pubblici, non corrisposte per effetto del disposto dell'articolo 3 del decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10, non convertito in legge, sono restituite agli aventi diritto in quattro rate mensili di pari importo, unitamente alle indennità dovute per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 1984, salvo diverso accordo tra le organizzazioni sindacali più rappresentative.

## ART. 2.

Il termine di cui all'articolo 32, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, per la revisione generale del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale è ulteriormente differito al 15 aprile 1984.

## ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge, valutato in lire 250 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1984.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.